

# **COMUNE DI CERCOLA**

*Provincia di Napoli*

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di**

**BILANCIO DI PREVISIONE 2021 – 2023**

**e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr Danilo Lettera - Presidente

Dr Antonio Ferraiuolo - Componente

Dr Gennaro D'Orso - Componente

## L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 09 del 7.6.2021

### PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati trasmessi;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

**presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, del Comune di Cercola che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cercola, 07.06.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr Danilo Lettera - Presidente

Dr Antonio Ferraiuolo - Componente

Dr Gennaro D'Orso - Componente

**Sommario**

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI .....	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE .....	4
DOMANDE PRELIMINARI .....	6
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI .....	6
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020 .....	10
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 .....	15
Fondo pluriennale vincolato (FPV) .....	17
Previsioni di cassa .....	18
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023 .....	20
Entrate e spese di carattere non ripetitivo .....	21
La nota integrativa .....	22
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI .....	24
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023 .....	24
A) ENTRATE .....	24
Entrate da fiscalità locale .....	26
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria .....	26
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni .....	27
Sanzioni amministrative da codice della strada .....	27
Si tratta di una grave violazione contabile, anche per la determinazione degli equilibri di bilancio, poiché i dati previsionali della delibera citata non coincidono con i dati inseriti nel bilancio. ....	28
Proventi dei beni dell'ente .....	28
Proventi dei servizi pubblici .....	29
Nuovo canone patrimoniale (canone unico) .....	29
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI .....	31
Spese di personale .....	31
Spese per incarichi di collaborazione autonoma .....	32
Spese per acquisto beni e servizi .....	32
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) .....	32
L'Organo di revisione non ha potuto verificare nel dettaglio la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità, poiché non è stato trasmesso dal Responsabile del servizio finanziario il prospetto dimostrativo del calcolo, sebbene richiesto per il necessario controllo con la comunicazione del 31 maggio. ....	34
Fondo di riserva di competenza .....	35
Fondi per spese potenziali .....	35
Fondo di riserva di cassa .....	36
Fondo di garanzia dei debiti commerciali .....	36
ORGANISMI PARTECIPATI .....	37
SPESE IN CONTO CAPITALE .....	37
INDEBITAMENTO .....	39
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI .....	41
CONCLUSIONI .....	41

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

I sottoscritti dr Lettera Danilo, dr Ferraiuolo Antonio, dr D'Orso Gennaro, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 28 maggio 2019;

### Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
- che è stato **ricevuto in data 28 maggio 2021**, lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 19 maggio con delibera n. 24 del 19.05.2021, che riporta le entrate e le spese distinte per capitoli **ma non riepilogate per titoli come da Allegato 9 del D.Lgs. 118/2011**;
- **che non sono stati ricevuti tutti gli allegati del bilancio** obbligatori per legge e necessari per il dovuto controllo, nonché **alcuni allegati** trasmessi con lo schema di bilancio **risultano incompleti e pertanto non conformi a legge**:

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Dato atto che il Responsabile del servizio finanziario, **non ha espresso** il parere ai sensi dell'art.153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 relativamente alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021-2023;

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

## NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Cercola registra una popolazione al 31/12/2020 di n. 17.178 abitanti, rilevata dal sito web Tuttitalia.

## DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2020 **non** ha aggiornato gli stanziamenti 2020 del bilancio di previsione 2020-2022.

L'organo di revisione ha verificato le previsioni di bilancio, in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2021-2023.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **non sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

Il Collegio dei revisori con motivata comunicazione del 31 maggio ha chiesto tutti i documenti previsti dalla legge quali allegati obbligatori del bilancio, riepilogati nella specifica check list, e altri atti necessari per poter esprimere un motivato parere sulla coerenza, congruità ed attendibilità delle previsioni di bilancio. Il Responsabile del servizio finanziario alla data di sottoscrizione del presente parere, con un comportamento gravemente omissivo, non ha dato riscontro alla richiesta, impedendo così all'organo di revisione di espletare pienamente i controlli cui è obbligato per legge.

Si elencano di seguito gli atti più rilevanti non trasmessi:

1. Allegato A2 relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione presunto;
2. il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2020;
3. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
4. la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
5. il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
6. i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010 e da successive norme di finanza pubblica.

Si elencano di seguito gli atti trasmessi con lo schema di bilancio ma incompleti e quindi non conformi a legge:

1. tabella del risultato di amministrazione presunto;
2. prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;

Infine, si elencano gli altri atti richiesti e non trasmessi, fondamentali per un corretto controllo da parte dell'organo di revisione, considerata anche la recente sostituzione del Responsabile del servizio finanziario e quindi la necessità di verificare la continuità di gestione:

1. riepilogo delle spese per macroaggregati;
2. prospetto completo del calcolo e della composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, per ogni esercizio del bilancio di previsione 2021-2023;
3. attestazione dei debiti fuori bilancio ancora da finanziare e riconoscere in Consiglio Comunale, con motivata previsione dei debiti da finanziare entro il 31 dicembre 2021;
4. elenchi degli impegni e degli accertamenti, distinti per capitoli p.e.g. e per ogni responsabile, relativi all'esercizio provvisorio 2021;
5. elenchi degli impegni e degli accertamenti, distinti per capitoli p.e.g. e per ogni responsabile, relativi all'esercizio 2020;
6. note delle previsioni di bilancio 2021-2023 firmate dai Responsabili dei servizi;
7. previsioni del bilancio 2021-2023, entrate e spese, per capitoli p.e.g. e per ogni responsabile;
8. comunicazione della modalità di quantificazione e dell'utilizzo secondo le finalità di legge del fondo per funzioni fondamentali esercizio 2021, se previsto in bilancio;

9. specifica dimostrazione dell'utilizzo, per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, delle entrate accertate nell'anno 2020 relative al fondo funzioni fondamentali e della quota eventualmente non adoperata, nell'ipotesi che tali risorse siano state riscritte nel bilancio 2021 secondo le finalità di legge;
10. dimostrazione, qualora l'ente ne sia obbligato come da Legge 145/2018, del calcolo per la quantificazione del fondo garanzia crediti commerciali, trasmettendo a sostegno i dati contabili o i dati della piattaforma dei crediti commerciali e giustificando la scelta di procedere facendo riferimento alle scritture contabili.

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'art. 18-bis, D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali.

L'Ente non ha richiesto recentemente anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio, e per quelle richieste nel passato ha provveduto alla corretta contabilizzazione secondo quanto previsto dal principio contabile 4/2 punto 3.20 bis. Inoltre, l'Ente non è stato interessato dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 80/2021, avendo operato nel rispetto dei principi contabili di prudenza e correttezza, considerato che non ha pagato debiti commerciali creando nuovo deficit (finanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità mediante utilizzo di quote del fondo anticipazione di liquidità).

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.14 del 12/08/2020 la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019. Tale delibera è stata richiamata con l'approvazione della proposta dello schema di bilancio 2021-2023.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 13 in data 21/07/2020 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;
- è stato conseguito un **risultato di amministrazione disponibile (lett. E) negativo**, per maggiore disavanzo da FCDE, articolo 39 quater del Decreto Legge nr. 162/2019, convertito in Legge nr. 8/2020;
- gli accantonamenti risultano congrui.

**La gestione 2019 si è chiusa con un disavanzo da ripianare come da prospetto che segue:**

	31/12/2019
Risultato di amministrazione (+/-)	10.540.641,58
di cui:	0,00
a) Fondi vincolati	1.378.288,57
b) Fondi accantonati	11.532.657,22
c) Fondi destinati ad investimento	130.439,47
d) Fondi liberi	0,00
<b>DISAVANZO DA RIPIANARE</b>	<b>-2.500.743,68</b>

Per il disavanzo d'amministrazione 2019 di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto è stato previsto, con atto consiliare numero 22 del 30/09/2020, sul quale l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con il verbale numero 18 del 17/09/2020, il ripiano come per legge in 15 annualità a rate costanti di € 166.716,25, con decorrenza dall'esercizio 2021.

Nel bilancio 2020-2022, approvato con delibera consiliare nr. 32/2020, è stata prevista correttamente la quota costante del disavanzo da ripianare a partire dall'esercizio 2021. La quota di ripiano di € 166.716,25 è stata considerata pertanto negli equilibri di bilancio così come sviluppati (pagina 13 del parere del collegio dei revisori sul bilancio 2020).

**Invece, nello schema di bilancio 2021-2023 la quota annuale di € 166.716,25 del disavanzo di amministrazione, da ripianare obbligatoriamente in 15 annualità, non è stata inserita per i tre esercizi finanziari.**

E' fatto obbligo, ai sensi della normativa contabile di cui D.Lgs. 118/2011 e dell'allegato 9) dello stesso decreto, di inserire come prima voce delle spese il disavanzo di amministrazione. **Questo obbligo, che sussiste per l'Ente a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019, è stato ignorato.**

**Si tratta di una gravissima violazione dei principi contabili e della normativa contabile armonizzata.** Viene infatti omessa una posta di bilancio da prevedersi obbligatoriamente, in attuazione delle delibere di consiglio comunale richiamate. Il mancato inserimento della quota annuale di disavanzo da ripianare altera gli equilibri di bilancio rappresentati nello schema di bilancio, che non sono assicurati come sarà evidente nella tabella dello specifico paragrafo.

**Per tale evidente omissione lo schema di bilancio proposto non riproduce la verità della situazione contabile, finanziaria e patrimoniale in cui versa l'Ente.**

**Il Collegio evidenzia inoltre:**

- che **non sono state ricevute le necessarie comunicazioni dei debiti fuori bilancio**, sebbene richieste con la nota del 31 maggio; la quantificazione dei debiti fuori bilancio esistenti e la previsione dei debiti da riconoscere entro il 31 dicembre sono fondamentali, considerato che ai debiti, per legge e giurisprudenza contabile, deve essere data prioritaria copertura finanziaria. **La mancanza delle dovute informazioni rende di per sé non congruo il fondo contenzioso**, trattato nello specifico paragrafo, considerato altresì che il capitolo 1079 dello schema di bilancio prevede per i debiti fuori bilancio risorse limitate per € 92.436,05 solamente per l'anno 2021, non si sa se ancora disponibili a impegni di spesa;

- che mancano le comunicazioni per verificare se risultano passività potenziali probabili per una entità superiore al fondo contenzioso, la cui misura dipenderà dal rendiconto 2020 poiché il dato non è stato inserito nella tabella del risultato presunto di amministrazione e nell'allegato A1 relativo all'utilizzo delle quote accantonate nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa	2018	2019	2020
Disponibilità:	2.500.280,27	1.747.220,70	1.780.298,31 *
di cui cassa vincolata	145.610,47	237.502,90	359.914,90
anticipazioni non estinte al 31/12	0,00	0,00	0,00

\*Come da verifica di cassa del 30 marzo 2021, l'importo al 31 dicembre 2020 del fondo di cassa è esattamente quello riportato nel prospetto, mentre negli atti dello schema di bilancio 2021-2023 è indicato per € 1.747.220,70, coincidente con il fondo di cassa al 31/12/2019.

La rappresentazione non veritiera dei dati di cassa al 31 dicembre 2020, e quindi all'1 gennaio 2021, rappresenta una evidente violazione contabile.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 per quanto già espresso e per quanto sarà indicato è tale da indurre il collegio a soprassedere al giudizio sul rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019.

L'Ente è in disavanzo di amministrazione, tuttavia il collegio non può esprimersi sul rispetto dei criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019 per l'applicazione dell'avanzo vincolato, poiché le necessarie voci della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto non sono valorizzate, e manca altresì, perché non trasmesso, il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto esercizio 2020, allegato obbligatorio ai sensi dell'art.11, comma 3 del D. Lgs.118/2011.

Il collegio rileva che negli equilibri di bilancio 2021-2023 e nelle entrate è riportato l'avanzo di amministrazione di € 2.240.619,63. Questo avanzo finanzia per € 1.580.184,48 il fondo di anticipazione di liquidità, indicato nello stesso prospetto degli equilibri di bilancio e riportato al capitolo 4017 del bilancio parte spesa. La restante parte dell'avanzo pari ad € 660.435,15 finanzia anche, in misura parziale, il fondo funzioni fondamentali del 2020 riscritto nel bilancio 2021 (come noto, si tratta di trasferimenti statali per fronteggiare gli effetti della pandemia). Infatti, il capitolo di spesa n. 1146 "Fondo vincolato funzioni fondamentali" è pari ad € 915.411,15 ed è finanziato dal capitolo di entrata 2003/20 "Trasferimento funzioni fondamentali" solo per € 284.271,00 pertanto necessariamente la restante parte pari ad € 631.140,15 (€ 915.411,15 - € 284.271,00) è finanziata dall'avanzo di amministrazione, che assume natura di avanzo vincolato essendo vincolate le risorse garantite dallo Stato. L'importo di € 631.140,15 è esattamente l'importo del fondo funzioni fondamentali dell'anno 2020 assegnato e pagato dallo Stato (come risultante sul sito pagamenti del Ministero dell'Interno - finanza locale). **Poiché i valori delle voci, tra cui l'avanzo vincolato,**

di composizione del risultato presunto di amministrazione esercizio 2020 sono pari a zero (tranne il fondo anticipazione di liquidità indicato erroneamente in € 1.662.090,94 e il fondo pluriennale vincolato indicato di € 2.691.828,16) nessuno avanzo vincolato può essere iscritto nel bilancio.

Il Collegio osserva inoltre che la certificazione Covid-19 delle risorse utilizzate per le funzioni fondamentali, sottoscritta in data 31 maggio 2021, attesta che l'Ente per la pandemia ha realizzato minori entrate e sostenute maggiori spese, al netto dei ristori statali, per un risultato finale di -€ 814.394,00, quindi anche oltre la quota assegnata e pagata dallo Stato nel 2020 di € 631.140,15 (come rilevata da consultazione web pagamenti dello Stato su sito del Ministero dell'Interno finanza-locale), praticamente il Comune di Cercola ha utilizzato nel 2020 totalmente il fondo funzioni fondamentali.

Risulta evidente, allora, che essendo state totalmente utilizzate nell'anno 2020 le risorse per funzioni fondamentali di € 631.140,15, non ci possono essere risorse di cui al fondo funzioni fondamentali che confluiranno nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione 2020.

Quindi, l'avanzo vincolato relativo alla fattispecie Funzioni Fondamentali anno 2020 deve essere escluso dal bilancio di previsione, con la collegata spesa, perché inesistente per la certificazione inoltrata al Mef-Rgs in data 31 maggio.

E' da escludersi dal bilancio anche l'avanzo vincolato per altre fattispecie perché non indicato alla specifica voce della tabella dimostrativa dell'avanzo presunto e negli elenchi delle risorse vincolate, allegato A2 che non è stata compilata e trasmessa.

Per tutti gli aspetti esaminati del risultato di amministrazione presunto, si evidenziano gravissime violazioni dei principi contabili armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 con conseguente rappresentazione non veritiera della situazione contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

L'omissione del risultato presunto di amministrazione articolato nelle diverse componenti previste dalla legge, rende inattendibili e non veritiere le previsioni di bilancio.

La stessa nota integrativa non fa menzione delle modalità di copertura contabile del disavanzo di amministrazione, anche con un rinvio alla delibera consiliare n. 22/2020, né espone le obbligatorie voci previste per legge del risultato di amministrazione presunto. Come detto, la tabella del risultato di amministrazione presunto, allegata allo schema di bilancio, non riporta i valori di tutte le voci di cui è composto (parte accantonata, nelle varie componenti, parte vincolata, nelle varie componenti, parte destinata e conseguente parte disponibile), limitandosi a riportare solo i valori del fondo anticipazione di liquidità e del fondo pluriennale vincolato.

Si ricorda che il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet) prevede che gli enti che erano in disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente (31/12/2019) illustrino nella Nota Integrativa al bilancio di previsione, le attività svolte per il ripiano di tale disavanzo, segnalando se l'importo del disavanzo presunto al 31 dicembre è migliorato rispetto a quello risultante nell'esercizio precedente di un importo almeno pari a quello iscritto in via definitiva nel precedente bilancio di previsione alla voce "Disavanzo di amministrazione".

Nel caso in cui tale miglioramento non sia stato realizzato, la Nota integrativa indica l'importo del disavanzo applicato al precedente bilancio di previsione che non è stato ripianato, distinguendolo

dall'eventuale ulteriore disavanzo presunto formatosi nel corso dell'esercizio, secondo le modalità previste dal paragrafo 9.2.27 del principio applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2).

**Non è possibile conoscere, per i motivi esposti, se il disavanzo di amministrazione del 2019 sia migliorato o peggiorato, con obbligo in quest'ultimo caso di porvi immediato rimedio ai sensi di legge. E' palese, quindi, la gravissima violazione contabile commessa, che invalida di per sé lo schema di bilancio.**

## BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

**Il bilancio di previsione proposto non rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, come si evidenzierà negli specifici paragrafi, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.**

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2020 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli



TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE 2020	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		0,00	166716,25	166716,25	166716,25
	DISAVANZO DERIVANTE DA DERITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO		0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	SPESE CORRENTI	4565781,49	16615333,82	16612594,56 2887785,36	15408591,81 983045,1	15425830,49 133712,85
				0,00	(0,00)	(0,00)
				17915775,44		
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	611166,78	7044173,07	10622155,53 1497281,05	20140716,67 0,00	20140716,67 0,00
				0,00	(0,00)	(0,00)
				11206822,31		
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	79375	400000 0,00	140000 0,00	140000 0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				79375	400000	
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI	56267,89	1955285,87	2172065,99 0,00	543332,26 0,00	416093,55 0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				217445,42	2228333,88	
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	2609243,5	2609243,5 0,00	2609243,5 0,00	2609243,5 0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				2609243,5	2609243,5	
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	1032213,47	3165191,5	2665191,5 0,00	2665191,5 0,00	2665191,5 0,00
				(0,00)	(0,00)	(0,00)
				3929932,24	3697404,97	
	TOTALE TITOLI	6265429,63	31468602,76	35081251,08 5385066,41	41507075,74 983045,10	41397075,71 133712,85
				0,00	0,00	0,00
				2691828,16	38057580,10	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	6265429,63	31468602,76	35247967,33 5385066,41	41673791,99 983045,10	41563791,98 133712,85
				0,00	0,00	0,00
				2691828,16	38057580,10	

\* Si tratta di somme, alla data di presentazione del bilancio, già impegnate negli esercizi precedenti, nel rispetto del principio contabile generale della competenza potenziata e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

**Il totale generale delle spese è superiore al totale generale delle entrate, dovendosi inserire necessariamente la quota annuale di disavanzo, da ripianare in 15 annualità, di euro 166.716,25.** Per gli aspetti relativi si rimanda al precedente paragrafo.

Inoltre, poiché sussiste l'obbligo del pareggio complessivo di bilancio, si osserva che il totale generale delle entrate del 2023 (anche se per pochi centesimi) non corrisponde al totale generale delle spese del 2023 per € 0,03 (verificare il quadro generale riassuntivo e il prospetto degli equilibri di bilancio).

**Avanzo presunto**

"In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole e prudente del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della

procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale).

Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.

Nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'immediato utilizzo della quota vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto, entro il 31 gennaio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, si provvede all'approvazione, con delibera di Giunta, del prospetto aggiornato riguardante il risultato di amministrazione presunto, sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate.

Se tale prospetto evidenzia una quota vincolata del risultato di amministrazione inferiore rispetto a quella applicata al bilancio, si provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

In assenza dell'aggiornamento del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto, si provvede immediatamente alla variazione di bilancio che elimina l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione.

**Dal bilancio di previsione 2021-2023 nel caso di applicazione dell'avanzo presunto per le quote vincolate ed accantonate, le tabelle A1 e A2 sono obbligatorie (se l'Ente ha applicato avanzo accantonato presunto deve allegare prospetto a1), se ha applicato avanzo vincolato presunto deve allegare prospetto a2).**

L'allegato a/1 elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato nel corso del primo esercizio considerato nel bilancio stesso e preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 42, comma 9, del presente decreto e dell'articolo 187, commi 3 e 3 quinquies, del TUEL.

L'allegato a/2 elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto.

Le quote vincolate del risultato di amministrazione sono definite dall'articolo 42, comma 5, al presente decreto, e dall'articolo 187, comma 3-ter, del TUEL, che distinguono i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, i vincoli derivanti dai trasferimenti, i vincoli da mutui e altri finanziamenti e i vincoli formalmente attribuiti dall'ente

N.B. Solo nel caso di approvazione del bilancio di previsione successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, è possibile applicare al bilancio di previsione anche l'avanzo destinato ad investimenti. Al riguardo l'allegato a/3 elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto e deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione. Le risorse destinate agli investimenti sono utilizzabili solo a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Si ricorda, altresì, che il DM 3/11/2020 prevede che: "Con l'occasione, si rappresenta che il fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e all'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, è stato istituito per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle proprie funzioni, a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese connesse all'emergenza COVID-19. Pertanto, le risorse del fondo non utilizzate nel 2020, nonché la quota di competenza dell'anno 2021 dichiarata nella Sezione 2 - Spese, riga "Contratti di servizio continuativo sottoscritti nel 2020 - Quota 2021", costituiscono una quota vincolata del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020 (compreso il risultato di amministrazione presunto), per le finalità previste dall'articolo 106 del decreto-legge n. 34 del 2020, e dall'articolo 39 del decreto-legge n. 104 del 2020".

Il Collegio ha ritenuto di richiamare la normativa e di lasciare l'impostazione dell'originario schema di parere predisposto dalla commissione di studio enti locali del Cndcec, per dare evidenza di quanto già è stato chiarito nel paragrafo Gestione dell'esercizio 2020, cui si rimanda integralmente. Si ribadisce che l'omissione della tabella dimostrativa dell'avanzo presunto di amministrazione, articolato nelle sue varie e necessarie componenti (parte accantonata, parte vincolata, parte destinata e conseguente parte disponibile), rende non veritiero e inattendibile il bilancio di previsione, oltre a non permettere la trasmissione del documento di programmazione alla BDAP.

### Disavanzo presunto

"Il principio contabile 4/1, punto 9.11.7, come modificato dal DM 7.9.2020 (XII° correttivo Arconet<sup>1</sup>) prevede che gli enti che in sede di approvazione del bilancio presentano un disavanzo di amministrazione presunto descrivono nella Nota illustrativa le cause che hanno determinato tale risultato e gli interventi che si intende assumere al riguardo.

Nella Nota illustrativa possono essere individuati i maggiori accertamenti e/o i minori impegni che si prevede di registrare nel corso di ciascun esercizio in attuazione degli eventuali piani di rientro adottati. Tale indicazione consente annualmente di verificare il ripiano del disavanzo effettuato e di individuare l'eventuale ulteriore disavanzo che potrebbe formarsi nel corso di ciascun esercizio. Con particolare riferimento al disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui l'articolo 4, comma 6, del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO	ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (a)	DISAVANZO PRESUNTO (b)	DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) =(a)-(b)	QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d)	RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)-(c)
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome) Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.... Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui Disavanzo tecnico al 31 Dicembre.... Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL  Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....  Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.... Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00

<sup>1</sup> Il DM modifica interamente anche il paragrafo 9.2 del principio 4/2 sul risultato di amministrazione.

MODALITA' DI COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO	COMPOSIZIONE DISAVANZO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO N	ESERCIZIO N+1	ESERCIZIO N+2	ESERCIZI SUCCESSIVI
Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome)					
Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui					
Disavanzo tecnico al 31 Dicembre....					
Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013					
Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera....					
Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
<b>TOTALE</b>		0,00	0,00	0,00	0,00

Con riferimento agli enti locali, si richiama l'ultimo periodo dell'articolo 188, comma 1, del TUEL, il quale prevede che l'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

N.B. Si segnala la FAQ 40/2020 di Arconet L'articolo 111 comma 4-bis del DL n. 18 del 2020, come coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020 n. 27, quando fa riferimento al disavanzo ripianato per un importo superiore a quello applicato al bilancio indica quello ripianato nel corso di un esercizio, intendendo riferirsi a quello precedente, per consentire agli enti, in sede di approvazione del bilancio di previsione, o di variazione del bilancio, di applicare come "Ripiano disavanzo" un importo ridotto del maggiore recupero, come definito dalla norma.

La norma detta la corretta modalità di determinazione del maggior recupero considerando solo quello che può essere riferito ai maggiori accertamenti o ai minori impegni previsti per l'attuazione del piano di rientro approvato.

L'applicabilità della norma pertanto presuppone che gli enti abbiano approvato un piano di rientro che individui le attività da adottare annualmente e preveda i relativi maggiori accertamenti o minori impegni."

Il Collegio ha ritenuto di utilizzare l'impostazione dell'originario schema di parere predisposto dalla commissione di studio enti locali del Cndcec, per dare evidenza della necessità prevista dalla legge di determinare il risultato di amministrazione presunto in tutte le sue componenti: parte accantonata, parte vincolata, parte destinata, e conseguente parte disponibile. **Tale risultato di amministrazione, da determinarsi preventivamente specie per un ente che deve ripianare un disavanzo proveniente dall'esercizio 2019, potrebbe evidenziare un ulteriore disavanzo da applicare immediatamente al bilancio, ai sensi dell'articolo 188, comma 1, del TUEL.**

### Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Il Collegio dei revisori evidenzia che non ha potuto completare le sottostanti tabelle perché non è stato fornito il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione, né ha potuto acquisire le necessarie informazioni al riguardo non essendo stati ancora predisposti gli atti propedeutici al rendiconto di gestione esercizio 2020.

	Importo
<b>Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021</b>	<b>2.691.828,16</b>
<b>FPV APPLICATO IN ENTRATA</b>	<b>194.547,11</b>
FPV di parte corrente applicato	2.497.281,05
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	
<b>Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2021</b>	<b>2.691.828,16</b>
<b>FPV APPLICATO IN ENTRATA</b>	<b>194.547,11</b>
FPV di parte corrente applicato	2.497.281,05
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	
<b>FPV DETERMINATO IN SPESA</b>	<b>0,00</b>
<b>FPV corrente:</b>	<b>0,00</b>
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
<b>FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):</b>	<b>0,00</b>
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
<b>FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)</b>	<b>0,00</b>
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
<b>Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie</b>	<b>0,00</b>

#### Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2021

	Importo
<b>Fonti di finanziamento FPV</b>	<b>0,00</b>
Entrate correnti vincolate	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	0,00
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il r	0,00
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendicor	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
<b>Totale FPV entrata parte corrente</b>	<b>0,00</b>
Entrata in conto capitale	0,00
Assunzione prestiti/indebitamento	0,00
altre risorse (da specificare)	0,00
<b>Totale FPV entrata parte capitale</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>

L'organo di revisione, per i citati motivi, non ha potuto verificare, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

## Previsioni di cassa

PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.780.298,31
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	24.815.175,29
2	Trasferimenti correnti	5.885.879,80
3	Entrate extratributarie	1.899.328,91
4	Entrate in conto capitale	10.705.773,78
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	846.074,58
6	Accensione prestiti	792.026,80
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	2.609.243,50
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	3.214.590,29
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>50.768.092,95</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>52.548.391,26</b>

PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI		PREVISIONI DI CASSA ANNO 2021
1	Spese correnti	17.915.775,44
2	Spese in conto capitale	11.206.822,31
3	Spese per incremento attività finanziarie	400.000,00
4	Rmborso di prestiti	2.228.333,88
5	Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	2.609.243,50
7	Spese per conto terzi e partite di giro	3.697.404,97
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>38.057.580,10</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>		<b>14.490.811,16</b>

Si evidenzia che nella tabella è stato inserito il fondo di cassa effettivo al 31 dicembre 2020, pari ad € 1.780.298,31 (si rimanda al rilievo riportato a pagina 8) della presente relazione).

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e devono essere elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

La sezione Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione numero 2/2021 ha ribadito, nel richiamare il punto 9.4. del principio applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011), la necessità di una stima puntuale delle previsioni di cassa, che non possono essere la semplice sommatoria a residui e competenza delle entrate e delle spese.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa finale non rispetta tale precetto essendo pari ad un valore spropositato superiore a 14 milioni di euro, derivante in

particolare modo dalla gestione corrente. Si tratta quindi di una evidente violazione contabile.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento	1.780.298,31		1.780.298,31	1.780.298,31
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	14.569.340,58	10.246.043,60	24.815.384,18	24.815.175,29
2	Trasferimenti correnti	509.592,20	5.376.287,60	5.885.879,80	5.885.879,80
3	Entrate extratributarie	1.172.166,30	727.162,61	1.899.328,91	1.899.328,91
4	Entrate in conto capitale	3.210.899,30	7.584.874,48	10.795.773,78	10.705.773,78
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	446.074,58	400.000,00	846.074,58	846.074,58
6	Accensione prestiti	252.026,80	540.000,00	792.026,80	792.026,80
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	-	2.609.243,50	2.609.243,50	2.609.243,50
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	549.398,79	2.665.191,50	3.214.590,29	3.214.590,29
	<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>20.709.498,55</b>	<b>30.148.803,29</b>	<b>50.858.301,84</b>	<b>50.768.092,95</b>
	<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	<b>22.489.796,86</b>	<b>30.148.803,29</b>	<b>52.638.600,15</b>	<b>52.548.391,26</b>
BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI					
TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	4565781,49	16.612.594,56	21.178.376,05	17.915.775,44
2	Spese In Conto Capitale	611166,78	10.622.155,53	11.233.822,31	11.206.822,31
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie		400.000,00	400.000,00	400.000,00
4	Rimborso Di Prestiti	56267,89	2.172.065,99	2.228.333,88	2.228.333,88
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere		2.609.243,50	2.609.243,50	2.609.243,50
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	1032213,47	2.665.191,50	3.697.404,97	3.697.404,97
	<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.265.429,63</b>	<b>35.081.251,08</b>	<b>41.346.680,71</b>	<b>38.057.580,10</b>
	<b>SALDO DI CASSA</b>				<b>14.490.811,16</b>

### Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023

Per quanto esposto nel paragrafo Gestione esercizio 2020, gli equilibri richiesti dal comma 6) dell'art.162 del TUEL non sono assicurati dovendosi inserire la quota annuale del disavanzo da ripianare, come da tabella seguente:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE EQUILIBRI DI BILANCIO (solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup></b>				
<b>EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO</b>		<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	0,00	1780298,31		
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio				
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	194547,11	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	166716,25	166716,25	166716,25
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	16349493,81 0,00	15951924,07 0,00	15841924,07 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	16612594,56 0,00 1783093,41	15408591,81 0,00 1873605,64	15425830,49 0,00 1873605,64
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	2172065,99 0,00 0,00	543332,28 0,00 0,00	416093,55 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		<b>-2407335,88</b>	<b>-166716,27</b>	<b>-166716,22</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2240619,63 0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(3)</sup></b>		<b>-166716,25</b>	<b>-166716,27</b>	<b>-166716,22</b>
<b>O=G+H+I-L+M</b>				

S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	400000,00	140000,00	140000,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	400000,00	140000,00	140000,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
		<b>-166716,25</b>	<b>-166716,27</b>	<b>-166716,22</b>
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>				
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali<sup>(4)</sup>:</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		-166716,25	-166716,27	-166716,22
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti		2240619,63		
(H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)			
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>-2407335,88</b>	<b>-166716,27</b>	<b>-166716,22</b>

### Utilizzo proventi alienazioni

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

### Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

Si ricorda che l'ente si è avvalso opportunamente nel 2020 della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti, con delibera consiliare numero 25/2020, ai sensi dell'articolo 113 del decreto legge n. 34/2020. Sulla proposta deliberativa è stato espresso parere favorevole del collegio dei revisori con il verbale n. 6 del 21 maggio 2020. Per le motivazioni e caratteristiche di tale operazione si rimanda all'atto consiliare.

### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	0,00	0,00	0,00
Entrate da titoli abitativi edilizi	0,00	0,00	0,00
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	70.000,00	100.000,00	50.000,00
Recupero evasione tributaria			
Canoni per concessioni pluriennali	62.172,00	70.000,00	70.000,00
Sanzioni codice della strada			
Entrate per eventi calamitosi			
Altre da specificare			
<b>Totale</b>	<b>132.172,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

Spese del titolo 1° non ricorrenti	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
consultazione elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi	92.436,05	0,00	0,00
sentenze esecutive e atti equiparati			
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
altre da specificare			
<b>Totale</b>	<b>92.436,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### La nota integrativa

Si precisa che l'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che **costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.**

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione è una semplice riproduzione delle previsioni di bilancio, **molto sintetica e insufficiente**, e, ai sensi del comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 non contiene tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 **non siano coerenti** con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici) e con la delibera di riparto delle sanzioni del codice della strada.

### Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) predisposto dalla Giunta non tiene conto del contenuto minimo previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione esprime parere non favorevole, tenuto conto altresì che le previsioni di entrata e spesa in esso riportate attengono allo schema di bilancio per il quale si esprimerà un parere sfavorevole.

### Strumenti obbligatori di programmazione di settore

**Il Dup non fa alcun riferimento agli strumenti obbligatori di programmazione di settore, adottati separatamente, tra cui il programma dei lavori pubblici. Tale programma non è coerente con le previsioni di bilancio.**

Si ricorda che gli strumenti di programmazione sono provvedimenti propedeutici al bilancio e pertanto ci deve essere una perfetta corrispondenza tra i dati degli stessi e le previsioni di bilancio, cosa che non si riscontra come si dimostrerà.

### Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti devono essere pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Il programma dei lavori, adottato con deliberazione di Giunta n. 14/2021, indica gli interventi da compiere e la relativa copertura finanziaria.

**Lo schema di bilancio, limitando l'analisi al 2021, non rispecchia quanto indicato nel programma dei lavori.**

Capitolo entrata	descrizione	importo	Capitolo spesa	descrizione	importo
3143/0	Finanziamento ministeriale manutenzione straordinaria	100.000,00	3669	Manutenzione immobili	100.000,00
5032	Fondi regionali europei statali	300.000,00	3507	Adeguamento parcheggio comunale	300.000,00
4021	Trasferimenti dallo stato finanziamento ministero dell'interno, interventi di efficientamento	180.000,00	3812	Realizzazione opere pubbliche per efficientamento energetico	180.000,00

**Il prospetto evidenzia interventi non ricompresi nel programma dei lavori, che devono essere esclusi dalle previsioni di bilancio per palese violazione della normativa contabile, non potendo essere disposti impegni e accertamenti su poste contabili relative a interventi non contemplati dal programma triennale dei lavori pubblici e dal Dup.**

**Inoltre, il Collegio osserva anche:**

-nel programma dei lavori pubblici, viene previsto l'intervento di recupero della casa comunale per € 647.701,00 (capitolo 4040/1 di entrata e capitolo 3668 di spesa) con fondi della legge 219/81. Si tratta di fondi di contabilità speciale, riportati nelle verifiche di cassa, che sono confluiti per la parte spesa nell'avanzo vincolato di cui ai rendiconti di esercizio. **Quindi, la copertura della spesa è garantita dall'avanzo vincolato e non da un capitolo di entrata che deve essere eliminato.**

-nel programma dei lavori è prevista la manutenzione straordinaria strade comunali di € 140.000,00 (capitolo di entrata 5034/6 e capitolo di spesa 3138/10) di cui € 75.873,22 con mutuo e la restante parte con devoluzione, vale a dire cioè mediante utilizzo di economie su precedenti mutui confluite nell'avanzo vincolato per € 64.126,78. Impropiamente, viene previsto l'assunzione di un mutuo per l'intero importo di € 140.000,00 (capitolo 5034/6) **con sostenimento di oneri che l'ente non deve accollarsi per intero, dovendosi utilizzare l'avanzo vincolato per € 64.126,78.**

-il programma dei lavori prevede l'utilizzo del fondo rotativo per la demolizione di opere abusive (capitolo di entrata 3096/10 e capitolo di spesa 2930 che non coincidono) contabilmente trattato in palese violazione del principio contabile applicato di cui al punto 3.20 ter, dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011. **Il principio prevede una diversa codifica di bilancio, e la movimentazione di quattro capitoli di bilancio relativi a due titoli di spesa e a due titoli di entrata, oltre l'obbligo del calcolo del FCDE.**

### **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 **non è stata approvata.**

Si evidenzia che l'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, deve tenere conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale e di quanto previsto dal Decreto Interministeriale del 17 marzo 2020 relativo alle "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"

La previsione triennale deve essere coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni e garantire la sostenibilità finanziaria nel tempo.

**Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98**

Non è stato approvato tale documento, comunque per legge non obbligatorio.

**Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano adottato dalla Giunta con atto n. 17 del 19 maggio, l'organo di revisione esprime parere favorevole.

**VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI  
ANNO 2021-2023**

**A) ENTRATE**

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

***Entrate da fiscalità locale***

**Addizionale Comunale all'Irpef**

Il Comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura massima.

Scaglione	Esercizio 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ADDIZ.IRPEF	1.032.641.000,00	1.028.958,21	1.028.958,21	1.028.958,21
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Le previsioni di gettito tenuto conto degli effetti economici dovuti alla pandemia che si manifesteranno per tale entrata specie nel 2021 **non appaiano prudenziali**, considerato che lo Stato erogherà ulteriori risorse per fronteggiare le minori entrate.

### IMU

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

IUC	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
IMU	1.890.000,00	1.746.592,61	1.744.703,09	1.744.703,09
TASI	600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.890.600,00</b>	<b>1.746.592,61</b>	<b>1.744.703,09</b>	<b>1.744.703,09</b>

### TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
TARI	4.351.550.000,00	4.389.411,68	4.351.550,00	4.351.550,00
<b>Totale</b>	<b>4.351.550.000,00</b>	<b>4.389.411,68</b>	<b>4.351.550,00</b>	<b>4.351.550,00</b>

Per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio solo per 2021 la somma di euro 4.389.411,68, con un aumento di euro 37.861,68, rispetto alle previsioni definitive 2020 e le previsioni 2022 e 2023.

I capitoli dei servizi conto terzi, entrate e spese anno 2021, per i trasferimenti Tefa alla Provincia sono pari ad € 217.577,50, cioè il 5% dell'importo di € 4.351.550,00 che doveva prevedersi in bilancio in luogo di € 4.389.411,68. **Trattasi di una irregolarità contabile che accresce impropriamente di € 37.861,68 le disponibilità di entrata.**

Si ricorda che la tariffa deve essere determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Ente **non ha** ancora approvato il Piano Economico Finanziario, la cui scadenza è fissata al 30 giugno dall'articolo 30, comma 5, del decreto legge nr. 41/202, convertito nella legge nr. 69/2021.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

**Altri Tributi Comunali**

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il Comune non ha istituito altri tributi come da seguente prospetto:

Altri Tributi	Esercizio 2020 (assestato o rendiconto)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Imposta di scopo	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposta di soggiorno	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributo di sbarco	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria**

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

Tributo	Accertamento 2019*	Residuo 2019*	Assestato 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
ICI						
IMU	402.756,00	258.691,78	300.000,00	70.000,00	100.000,00	50.000,00
TASI						
ADDIZIONALE IRPEF						
TARI						
TOSAP						
IMPOSTA PUBBLICITA'						
ALTRI TRIBUTI						
<b>Totale</b>	<b>402.756,00</b>	<b>258.691,78</b>	<b>300.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)			0,00	0,00	0,00	0,00

\*accertato 2020 e residuo 2020 se approvato il rendiconto 2020

Il Collegio non può esprimersi sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità della specifica entrata per gli anni 2021-2023, in relazione all'andamento storico delle riscossioni. Il dato del FCDE non è conosciuto in mancanza del prospetto di calcolo che il Responsabile del servizio finanziario non ha trasmesso, seppure richiesto con la comunicazione del 31 maggio. L'organo di revisione per questo motivo non può espletare le proprie funzioni e prerogative riconosciute per legge per il controllo di una posta fondamentale per gli equilibri di bilancio e di cassa.

**Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni**

Parere dell'Organo di Revisione sul bilancio di previsione 2021-2023

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2019 (rendiconto)	61.413,52	58.824,82	2.588,70
2020 (assestato o rendiconto)	53.000,00	53.000,00	0,00
2021	50.000,00	0,00	50.000,00
2022	50.000,00	0,00	50.000,00
2023	50.000,00	0,00	50.000,00

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

### **Sanzioni amministrative da codice della strada**

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
sanzioni ex art.208 co 1 cds	62.172,00	70.000,00	70.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	10.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>TOTALE SANZIONI</b>	<b>72.172,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

La quantificazione della previsione appare congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

**Il Collegio non può esprimersi sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità della specifica entrata per gli anni 2021-2023, in relazione all'andamento storico delle riscossioni. Il dato del FCDE non è conosciuto, e quindi non è inserito in tabella, in mancanza del prospetto di calcolo che il Responsabile del servizio finanziario non ha trasmesso, seppure richiesto con la comunicazione del 31 maggio. L'organo di revisione per questo motivo non può espletare le proprie funzioni e prerogative riconosciute per legge su una posta fondamentale per gli equilibri di bilancio e di cassa.**

Con atto di Giunta nr. 16 del 19 maggio 2021, la somma di euro 62.172,00 (previsione meno fondo crediti, calcolato autonomamente dal Responsabile del servizio) è stata destinata per il 50%, € 31.086,00, negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 2.486,88 alla previdenza ed assistenza del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è stata destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 18.029,88.
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro 13.056,12.

Inoltre, la stessa delibera ha destinato l'ulteriore 40% (€ 12.434,40) della restante quota del 50% (€ 31.086,00) a spese correnti per € 4.662,90 e a spese in conto capitale per € 7.771,50.

**L'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada come stabilito dalla delibera citata.**

Infatti, il prospetto di verifica degli equilibri di bilancio parte corrente punto L) non riporta l'utilizzo della quota di entrate correnti per spese in conto capitale, ed inoltre le entrate da sanzioni codice della strada, capitolo 3008, sono inserite in misura errata, invece di € 120.000,00 (al lordo del FCDE) in € 62.172,00 cioè le previsioni di entrate al netto del FCDE (da ricalcolarsi per una previsione di € 120.000,00).

**Si tratta di una grave violazione contabile, anche per la determinazione degli equilibri di bilancio, poiché i dati previsionali della delibera citata non coincidono con i dati inseriti nel bilancio.**

### **Proventi dei beni dell'ente**

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Canoni di locazione	312.000,00	312.000,00	312.000,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE PROVENTI DEI BENI</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>	<b>312.000,00</b>
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	0,00	0,00	0,00
<b>Percentuale fondo (%)</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

**Il Collegio non può esprimersi sulla congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità della specifica entrata per gli anni 2021-2023, in relazione all'andamento storico delle riscossioni. Il dato del FCDE non è conosciuto, e quindi non è inserito in tabella, in mancanza del prospetto di calcolo che il Responsabile del servizio finanziario non ha trasmesso, seppure richiesto con la comunicazione del 31 maggio. L'organo di revisione per questo motivo non può espletare le proprie funzioni e prerogative riconosciute per legge per il controllo di una posta fondamentale per gli equilibri di bilancio e di cassa.**

**Si richiamano gli interventi del collegio dei revisori circa le misure necessarie per rendere redditizio il patrimonio comunale, in particolare quello di edilizia residenziale pubblica (Legge 219/81).**

### Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

Servizio	Entrate/ proventi Prev. 2021	Spese/costi Prev. 2021	% copertura 2021
Asilo nido	0,00	0,00	n.d.
Casa riposo anziani	0,00	0,00	n.d.
Fiere e mercati	2.000,00	0,00	n.d.
Mense scolastiche	25.200,00	70.000,00	36,00%
Musei e pinacoteche	0,00	0,00	n.d.
Teatri, spettacoli e mostre	0,00	0,00	n.d.
Colonie e soggiorni stagionali	0,00	0,00	n.d.
Corsi extrascolastici	0,00	0,00	n.d.
Impianti sportivi	0,00	0,00	n.d.
Parchimetri	0,00	0,00	n.d.
Servizi turistici	0,00	0,00	n.d.
Trasporti funebri	0,00	0,00	n.d.
Uso locali non istituzionali	0,00	0,00	n.d.
Centro creativo	0,00	0,00	n.d.
Altri Servizi	0,00	0,00	n.d.
<b>Totale</b>	<b>27.200,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>38,86%</b>

Il Collegio dei revisori osserva che le previsioni di un introito di € 25.200,00 e di € 2.000,00 per servizi a domanda individuale (D.M. 31/12/1983), sono ingiustificate non avendo l'ente approvato le delibere dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione del servizio di refezione scolastica e fiere e mercati, ivi incluse le eventuali riduzioni/esenzioni (articolo 172, comma 1, punto c), del TUEL).

L'articolo 1, comma 169, ultimo periodo della Legge n. 296/2006, richiamato nella delibera dello schema di bilancio, riguarda le tariffe e le aliquote ma non si applica al tasso di copertura dei servizi a domanda individuale.

**Si è quindi in presenza di una violazione contabile che rende le previsioni di entrata del tutto inattendibili.**

### **Nuovo canone patrimoniale (canone unico)**

Si ricorda che l'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

L'Ente **ha previsto** nel bilancio l'applicazione del nuovo canone patrimoniale per i tre esercizi nell'importo rispettivamente di Euro 79.208,89, Euro 100.000,00, Euro 50.000,00. **Si tratta di una**

**previsione di entrata del tutto inattendibile perché non sono stati adottati** gli atti previsti per legge che disciplinano l'obbligo del pagamento del nuovo canone di concessione (**regolamento e tariffe**). Inoltre, la previsione dovrà essere prudenzialmente contenuta nel 2021, tenuto conto che la legge prevede alcune esenzioni fino al 31 dicembre, per le quali lo Stato corrisponderà dei ristori la cui misura potrebbe essere limitata.

### FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

In bilancio è previsto nei tre anni l'importo di € 2.570.464,82 a titolo di F.S.C.

Il Collegio osserva che tra le voci che determinano l'importo assegnato all'Ente, fonte sito istituzionale del Ministero Interno-finanza locale, figura anche l'incremento di € 56.826,27, previsto per legge e destinato allo sviluppo dei servizi sociali (articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies, Legge 232 del 2016).

E' un'entrata a specifica destinazione, per la quale non si rinviene la corrispondente spesa da sostenersi per lo sviluppo dei servizi sociali. **Tale entrata, quindi, finanzia impropriamente per i tre anni altre spese correnti, benché sia a destinazione vincolata.**  
**Si tratta quindi di una evidente violazione di una norma contabile.**

### ALTRE POSTE CONTABILI

Da un esame dei capitoli in cui è articolato lo schema di bilancio trasmesso per il parere, si evidenziano le seguenti entrate e spese:

1. capitolo di entrata 3096 di € 20.000 per i tre anni senza necessario e corrispondente capitolo di uscita (lavori in danno);
2. capitolo di entrata 3069 (indennità ordine pubblico) di € 25.000,00 anno 2021 senza necessario e corrispondente capitolo di uscita;
3. capitolo di entrata 3001/1 (rogito) di € 30.000,00 per i tre anni con corrispondente capitolo di uscita 1030 di soli € 10.000,00 anno 2021, i due capitoli devono coincidere come riportato negli anni 2022 e 2023;
4. capitolo di uscita 2132 (quota consortile) di € 85.000 a fronte della previsione definitiva esercizio 2020, e delle previsioni anni 2022 e 2023 di € 151.808,24, quindi inferiore di € 66.808,24 alle reali necessità;
5. capitolo 2103 anno 2021 di € 0, a fronte della previsione di € 7.000 per gli anni 2022 e 2023, e delle previsioni definitive anno 2020 di € 10.000,00, quindi inferiore alle reali necessità;
6. capitolo di uscita 2092/1 per il 2021 di € 512.800 a fronte delle previsioni anni 2022 e 2023 e delle previsioni definitive 2020 di € 552.800,00, quindi inferiore alle reali necessità

**Si tratta di voci di bilancio che manifestano una sottostima delle spese e/o una sovrastima delle entrate, anche per effetto della mancata corrispondenza tra capitoli di entrata e di spesa, e si caratterizzano quindi quali poste contabili non attendibili e incongrue.**

Il Collegio osserva di non aver potuto verificare la congruità e attendibilità di altre poste contabili mediante opportuni raffronti, in assenza della documentazione richiesta il 31 maggio (elenchi capitoli peg 2021-2023, elenchi accertamenti e impegni anno 2020, e previsioni di bilancio dei responsabili di servizio).

## B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Il Collegio rileva di non aver potuto compilare la tabella sottostante, necessaria per un confronto tra le previsioni degli esercizi 2021-2023 per macro-aggregati di spesa corrente e la spesa risultante dalla previsione definitiva 2020, poiché la relativa documentazione non è stata trasmessa dal Responsabile del servizio finanziario, sebbene richiesta il 31 maggio,.

*Sviluppo previsione per aggregati di spesa:*

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI				
PREVISIONI DI COMPETENZA				
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Previsioni Def. 2020	Previsioni 2021	Previsioni 2022	Previsioni 2023
101	0,00	0,00	0,00	0,00
102	0,00	0,00	0,00	0,00
103	0,00	0,00	0,00	0,00
104	0,00	0,00	0,00	0,00
105	0,00	0,00	0,00	0,00
106	0,00	0,00	0,00	0,00
107	0,00	0,00	0,00	0,00
108	0,00	0,00	0,00	0,00
109	0,00	0,00	0,00	0,00
110	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Spese di personale

Per la spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2021/2023, il Collegio non può esprimersi sulla quantificazione di una possibile previsione di assunzioni, non essendo stata adottata la programmazione del fabbisogno, o su altri aspetti tenuto conto che non è stato trasmesso il prospetto delle spese del personale.

Il Collegio rileva di non aver potuto compilare la tabella sottostante in mancanza della documentazione sui macroaggregati, non trasmessa dal Responsabile del servizio finanziario sebbene richiesta il 31 maggio.

	Media 2011/2013	Previsione	Previsione	Previsione
	2008 per enti non soggetti al patto	2021	2022	2023
Spese macroaggregato 101	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese macroaggregato 103	0,00	0,00	0,00	0,00
Irap macroaggregato 102	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese: da specificare.....	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(-) Componenti escluse (B)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma** (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Il limite massimo previsto in bilancio per incarichi di collaborazione autonoma previsto per il 2021 è di euro 5.000,00 (capitolo 1058/3). Si ricorda che i contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

**Il Collegio rileva che non è stata fornita la dimostrazione del rispetto dei limiti di cui all'art. 6, comma 7, del D.L.78/2010 e dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.**

### **Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016.

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2021-2023 risultano dai prospetti che seguono per singoli titoli di entrata.

Il Collegio ricorda:

- che il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.
- l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

-non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non deve essere previsto il FCDE, altrimenti se ne accresce illegittimamente l'importo mediante un improprio aumento dei dati di riscossione considerati per il calcolo. Si richiamano per l'esatta determinazione del FCDE anche i principi 3.7.6 e 3.20 ter.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio, informazione non riscontrata.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2021-2023 risulta come dai seguenti prospetti:

Esercizio finanziario 2021					
TITOLI	BILANCIO 2021 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.284.004,29	1.693.454,21	1.693.454,21	0,00	26,95%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	727.162,61	89.639,20	89.639,20	0,00	12,33%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.011.166,90</b>	<b>1.783.093,41</b>	<b>1.783.093,41</b>	<b>0,00</b>	<b>25,43%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.011.166,90	1.783.093,41	1.783.093,41	0,00	25,43%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2022					
TITOLI	BILANCIO 2022 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.274.253,09	1.772.156,44	1.772.156,44	0,00	28,24%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	782.383,96	101.449,20	101.449,20	0,00	12,97%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>7.056.637,05</b>	<b>1.873.605,64</b>	<b>1.873.605,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26,55%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	7.056.637,05	1.873.605,64	1.873.605,64	0,00	26,55%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

Esercizio finanziario 2023					
TITOLI	BILANCIO 2023 (a)	ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b)	ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c)	DIFF. d=(c-b)	% (e)=(c/a)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	6.224.253,09	1.772.156,44	1.772.156,44	0,00	28,47%
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	772.383,96	101.449,20	101.449,20	0,00	13,13%
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>6.996.637,05</b>	<b>1.873.605,64</b>	<b>1.873.605,64</b>	<b>0,00</b>	<b>26,78%</b>
DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE	6.996.637,05	1.873.605,64	1.873.605,64	0,00	26,78%
DI CUI FCDE IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	n.d.

L'Organo di revisione non ha potuto verificare nel dettaglio la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità, poiché non è stato trasmesso dal Responsabile del servizio finanziario il prospetto dimostrativo del calcolo, sebbene richiesto per il necessario controllo con la comunicazione del 31 maggio.

Il Collegio osserva che il FCDE è il principale strumento previsto dalla contabilità armonizzata a tutela degli equilibri di bilancio e della liquidità di cassa, su di esso è notevole l'attenzione della Corte dei Conti, pertanto va calcolato col massimo rigore per evitare che risulti insufficiente, facendo ricadere l'Ente nelle situazioni che il Legislatore ha voluto scongiurare proprio con la sua introduzione. Dal 2021 la percentuale del FCDE deve essere pari al 100%.

Il corretto e congruo calcolo del FCDE oltre a rispettare i precetti di legge migliora il risultato di amministrazione, aspetto fondamentale per un ente in disavanzo.

Ciò illustrato, il Collegio rileva che in occasione del bilancio 2020-2022, nel proprio parere di cui al verbale n. 19 del 18/11/2020, a pagina 26, ha dato atto della regolarità del FCDE triennio 2020-2022 avendo regolarmente acquisito e verificato il prospetto di calcolo trasmesso dal Responsabile del servizio finanziario. In questo prospetto era previsto un accantonamento al FCDE anno 2021 di € 1.964.760,50 e anno 2022 di € 1.928.855,50, come riportato in bilancio.

Inoltre, poiché i tassi di riscossione delle entrate tendono a peggiorare tanto più se si considerano gli effetti economici della pandemia, l'importo del FCDE deve essere certamente maggiore della previsione fatta nel 2020, come si può riscontrare in genere per gli esercizi passati.

Pertanto, pur considerando una diminuzione della voce relativa al recupero evasione IMU, gli importi del FCDE riportati nello schema di bilancio, come da tabella, sono da considerarsi incongrui, perché sottostimati per una cifra non inferiore nell'anno 2021 ad € 200.000,00 e negli anni 2022 e 2023 ad € 100.000,00.

### **Fondo di riserva di competenza**

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2021 - euro 105.276,10 pari allo 0,71% delle spese correnti al netto del FCDE;

anno 2022 - euro 28.102,90 pari allo 0,20 delle spese correnti al netto del FCDE;

anno 2023 - euro 105.206,10 pari allo 0,78 % delle spese correnti al netto del FCDE;

e non rientra per il 2022 nei limiti previsti dall'articolo 166 del TUEL ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità, ed è pertanto una evidente irregolarità contabile.

### **Fondi per spese potenziali**

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2021-2023 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

L'Organo di revisione, benché non sia stata trasmessa alcuna documentazione richiesta con la nota del 31 maggio, **ritiene non congruo lo stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso**, che rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Infatti, va tenuto presente, come anticipato nel paragrafo Verifiche degli equilibri, che le risorse di competenza capitolo 1079 di € 92.436,05 (si ignora in che misura ancora disponibili per gli impegni) sono state inserite solamente per il 2019, integrate dalla previsione di un fondo contenzioso, illustrato in tabella. Tali somme **sono da ritenersi insufficienti** per il trend storico dei debiti fuori bilancio, di cui alle relazioni ai rendiconti di gestione esercizi trascorsi ed ai pareri sui precedenti bilanci di esercizio, in cui è stata verificata la congruità della previsione di competenza del capitolo 1079 e del fondo contenzioso confluito nell'avanzo accantonato.

Nella tabella che segue sono evidenziati gli accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

FONDO	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023
	120.000,00	100.000,00	100.000,00
Accantonamento rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
Accantonamento oneri futuri			0,00
Accantonamento per perdite organismi partecipati	0,00	0,00	0,00
Accantonamento per indennità fine mandato	43.592,00	43.592,00	43.592,00
Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>163.592,00</b>	<b>143.592,00</b>	<b>143.592,00</b>

Poiché non è stato determinato il risultato di amministrazione presunto non è possibile considerare in quale misura sarà quantificato al 31/12/2020 il fondo contenzioso.

**Infine, richiamando quanto esposto nel paragrafo Gestione esercizio 2020, il Fondo contenzioso è una voce da inserire necessariamente nell'allegato A1 (elenchi accantonamenti) e nella tabella di dimostrazione del risultato di amministrazione, che riportano invece un Fondo contenzioso pari a 0. Per tale motivo il fondo contenzioso in ogni caso non può essere inserito in bilancio.**

### **Fondo di riserva di cassa**

Non è stato previsto il fondo di riserva di cassa che deve rientrare nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. **Si tratta di una evidente violazione di una norma contabile** perché si omette l'inserimento di una voce obbligatoria per legge.

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

Il Collegio ricorda che la Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.  
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

**L'Organo di Revisione rileva di non aver potuto verificare il rispetto delle disposizioni di legge per il calcolo del nuovo obbligo di accantonamento delle risorse correnti, atteso che la documentazione a supporto non è stata trasmessa sebbene richiesta con la nota del 31 maggio. In merito si sottolinea che il calcolo del fondo deve essere oggetto di un accurato controllo dell'organo di revisione, potendosi evidenziare sottostime di calcolo con conseguente necessità di impinguare il Fondo di garanzia crediti commerciali perché insufficiente per legge.**

## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2021-2023 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Non si rilevano quote a carico del Comune per interventi relativi alla fattispecie.

L'Ente ha provveduto con provvedimento motivato alla ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, dando atto della non sussistenza di partecipazioni da dismettere.

### **Garanzie rilasciate**

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

### **Finanziamento spese in conto capitale**

Le spese in conto capitale previste negli anni 2021, 2022 e 2023 sono finanziate come segue:

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>**

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)	0,00	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	2497281,05	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	8524874,48	20280716,67	20280716,67
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	400000,00	140000,00	140000,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	10622155,53 0,00	20140716,67 0,00	20140716,67 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Il Collegio osserva, limitando l'analisi all'esercizio 2021, che l'equilibrio di bilancio in conto capitale esposto in tabella è solo apparentemente conseguito. Infatti, il capitolo di entrata 3096/10 del titolo IV, di euro 178.066,52, non ha perfetta corrispondenza con il capitolo 2930 del titolo II, pari ad € 106.008,54. Si tratta di risorse che l'ente intende acquisire come Fondo rotativo dalla Cassa DD.PP. per la demolizione di opere abusive, quindi i due capitoli devono essere di pari importo, invece il capitolo di spesa n. 2930 è inferiore a quello di entrata per euro 71.977,98. Tale importo finanzia impropriamente le altre spese di investimento, motivo per il quale sussiste uno squilibrio in conto capitale di € 71.977,98, corrispondente appunto alla quota del fondo rotativo utilizzata illegittimamente per le altre spese di investimento.

Per gli altri aspetti delle spese in conto capitale si rimanda al paragrafo dedicato al programma dei lavori.

### Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2021-2023 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie) da rilevare in bilancio nell'entrata e nella spesa.

L'organo di revisione ha rilevato che l'ente non ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati e che tali operazioni sono considerate ai fini del calcolo dell'indebitamento dell'Ente.

## INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione osserva che nel periodo compreso dal bilancio di previsione devono considerarsi soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL, tenuto conto dei prospetti di indebitamento di cui al parere sul bilancio 2020-2022 rispetto ai mutui previsti nel bilancio 2021-2023.

L'Organo di revisione, per lo stesso motivo, ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento rispetta le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

**L'Organo di revisione evidenzia di non aver potuto compilare le tabelle sottostanti in quanto il prospetto di indebitamento, previsto quale allegato obbligatorio del bilancio, risulta incompleto (riporta solo i tre titoli di entrata).**

## Incidenza interessi passivi su entrate correnti

	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	333.241,63	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate correnti	10.436.974,04	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>% su entrate correnti</b>	<b>3,19%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

## L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	7.316.057,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti (+)	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	836.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)-	-3.069,57	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>6.726.912,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nr. Abitanti al 31/12	17.656	0	0	0	0
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>381,00</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>	<b>n.d.</b>

## Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale

Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	333.241,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale	836.076,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.169.317,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	2021	2022	2023
Garanzie prestate in essere			
Accantonamento			
Garanzie che concorrono al limite indebitamento			

TIPOLOGIA	IMPORTO

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha previsto** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha prestato** garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato necessario costituire regolare accantonamento.

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione ritiene necessario evidenziare che i suggerimenti e le osservazioni sono assorbiti dal parere sfavorevole di cui al successivo paragrafo.

Inoltre, il collegio non è a conoscenza di un invio "provvisorio" alla BDAP (schemi di bilancio, dati contabili analitici e piano degli indicatori), prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio.

## CONCLUSIONI

Il Collegio premette che ha considerato l'ipotesi di non esprimere il parere sullo schema di bilancio in mancanza di alcuni allegati obbligatori e dell'incompletezza di alcuni atti particolarmente rilevanti, poi superata dalla considerazione di dare comunque evidenza per gli atti verificati delle diverse, gravi violazioni dei principi contabili e in genere della normativa contabile armonizzata.

Pertanto,

- in relazione alle motivazioni e a quanto specificato nei paragrafi precedenti;
- richiamato l'articolo 239 del TUEL;
- tenuto conto delle gravi e ripetute violazioni dei principi contabili e della normativa contabile armonizzata;
- considerate altresì le irregolarità contabili riscontrate;

Dato atto che, alla data di sottoscrizione del presente parere, reso entro il termine di 10 giorni dalla trasmissione dello schema di bilancio, la mancanza di alcuni documenti da allegare necessariamente al bilancio nonché l'incompletezza di alcuni atti del medesimo hanno impedito all'organo di revisione di espletare pienamente l'attività di controllo, con gravi responsabilità per gli inadempimenti commessi;

Considerato quanto espresso sul DUP e sulla Nota integrativa;

Dato atto:

- dell'assenza del parere del Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153 comma 4 del TUEL;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa;

### l'organo di revisione

- ha verificato che il bilancio non è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato motivatamente nei paragrafi precedenti la non coerenza interna, la non congruità e l'inattendibilità contabile delle previsioni di bilancio, che non assicurano gli equilibri di bilancio e di cassa;

ed esprime, pertanto, **parere non favorevole** sulla proposta di bilancio di previsione 2021-2023 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

**Dr Danilo Lettera - Presidente**

**Dr Antonio Ferraiuolo - Componente**

**Dr Gennaro D'Orso - Componente**

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**